

# COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

## PROVINCIA DI NAPOLI



# PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

AI SENSI DELLA LEGGE QUADRO 447/ 95 D.P.C.M.14.11.1997


## PROPOSTA DI REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

Il Sindaco :  
dott. Francesco Paolo Iannuzzi

Il R.U.P.  
Arch. Antonio Illiano

Elaborazione :  
**Geom. Rosario Dell'Isola**  
(tecnico competente in acustica ambientale)

Collaboratori:  
Arch. Sossio Petrossi



Data:  
Giugno 2013

Aggiornamenti:

File :

Scala :

# INDICE

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ART.1 – FINALITA’ .....	3
ART.2 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI .....	4
3 – CAMPO DI APPLICAZIONE.....	5
ART.4 – DEFINIZIONI TECNICHE .....	5
CAPO II: I LIMITI ACUSTICI.....	7
ART.5 - RISPETTO DEI LIMITI.....	7
ART.6 – CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	8
CAPO III: ATTIVITA’ TEMPORANEE .....	9
ART.7 – ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO PRESSO PUBBLICI ESERCIZI O CIRCOLI PRIVATI O NELL’AMBITO DI MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI, LUNA PARK ED ASSIMILABILI .....	9
ART. 9 – ATTIVITA’ SPORTIVE RUMOROSE .....	10
CAPO IV: SORGENTI DI RUMORE SPECIFICHE .....	12
ART. 10 – ATTIVITA’ RUMOROSE SPECIFICHE .....	12
CAPO V: TRAFFICO VEICOLARE .....	14
ART. 11 – DIFESA DALL’INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI .....	14
CAPO VI: PRATICHE EDILIZIE .....	15
ART. 12 – DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO .....	15
ART.14 – REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI .....	18
ART. 15 – RELAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO DA PRESENTARE PER AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ PRODUTTIVE.....	19
CAPO VII: SISTEMA SANZIONATORIO.....	21
ART.17 – ORDINANZE .....	21
ART.18 – CONTROLLI E SANZIONI.....	21
ART.19 – COORDINAMENTO CON ALTRE NORMATIVE .....	22

## **CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART.1 – FINALITA'**

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione, per quanto di competenza del Comune, delle disposizioni statali e regionali, in materia di prevenzione e contenimento dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno ed abitativo.

Le norme stabilite dal presente regolamento hanno finalità di tutela dalle alterazioni conseguenti al rumore prodotto dalle attività umane, nonché di salvaguardia del benessere dei cittadini attraverso l'adozione di misure di prevenzione e misure di risanamento delle aree acusticamente inquinate. Il Piano di Zonizzazione Acustica costituisce, in tal senso, uno degli strumenti di riferimento per garantire la salvaguardia ambientale e per indirizzare le azioni idonee a riportare le condizioni di inquinamento acustico al di sotto dei limiti di norma. Tale necessità nasce dalla circostanza che l'aumento delle emissioni sonore legate alle attività produttive e alla motorizzazione di massa, la formazione di agglomerati urbani ad elevata densità di popolazione e le caratteristiche dei manufatti edilizi hanno determinato livelli di inquinamento acustico tali da far assumere al fenomeno carattere di emergenza. Pertanto in armonia con il dettato normativo di riferimento, l'obiettivo della riduzione dell'inquinamento acustico è perseguito, all'interno del presente Piano, attraverso l'armonizzazione delle esigenze di protezione dal rumore e degli aspetti inerenti alla pianificazione urbana e territoriale e al governo della mobilità. Il lavoro è stato diviso in tre fasi principali. La prima fase concerne l'acquisizione della documentazione relativa alla normativa, nazionale e regionale, in materia acustica, ed agli strumenti urbanistici vigenti, al fine di ottenere un esaustivo quadro conoscitivo quale punto di partenza per la successiva fase di verifica della compatibilità tra zone acustiche proposte dal Piano e le caratteristiche funzionali del sistema insediativo ed extraurbano del territorio comunale. La seconda fase è relativa alla redazione del documento preliminare di zonizzazione acustica, ovvero alla articolazione del territorio comunale in zone acustiche differenti a seconda della loro destinazione d'uso reale e prevista dagli strumenti di pianificazione acquisiti nella fase precedente. Il processo di redazione del documento preliminare ha, pertanto, preso le mosse dalla lettura dello stato di fatto del territorio comunale, al fine di verificare la compatibilità delle reali destinazioni d'uso dei diversi ambiti territoriali comunali con quelle previste dal P.R.G. vigente, dal Piano Territoriale Paesistico dei Campi Flegrei e dal PUC in fase di approvazione. Sono state, altresì, prese in esame tutte le attività che costituiscono le fonti dirette di inquinamento acustico e quelle che, quando raggiungono concentrazioni consistenti, attraggono flussi veicolari tali da innalzare i livelli sonori nell'area. Per quanto riguarda il territorio urbano, sono state considerate le densità insediative, attraverso la lettura dei dati di censimento ISTAT, acquisiti dalla Amministrazione Comunale.

Nella terza fase allo scopo di individuare le aree e le popolazione esposte a livelli acustici superiori ai limiti di legge, una volta redatta e approvata la zonizzazione acustica, dovranno essere effettuate le verifiche strumentali necessarie alla predisposizione di mappe acustiche e di specifici piani di intervento per la gestione del rumore ambientale e, ove necessario, per la sua riduzione.

La zonizzazione acustica è stata effettuata - in riferimento agli usi attuali del territorio e alle previsioni della strumentazione urbanistica e di governo della mobilità, vigente e in itinere - sulla base di criteri generali, desunti dalla normativa nazionale (L. 447/95 e DPCM 14/11/97) e dalle Linee Guida della Regione Campania.

## **ART.2 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI**

### **D.P.C.M. 01.03.91**

Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno

### **Legge 26.10.95 n. 447**

Legge quadro sull'inquinamento acustico

### **D.P.C.M. 14.11.97**

Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore

### **D.M. 16.03.98**

“ Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico

### **D.P.C.M. 31.03.98**

Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettera b), e dell'art.2, comma 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995, n.447 “ Legge quadro sull'inquinamento acustico”

### **D.P.R. 18.11.98 n. 459**

Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della legge 26.10.95 n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante dal traffico ferroviario.

### **DECRETO 29.11.2000**

Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore.

### **DECRETO 23.11.2001**

Modifiche dell'allegato 2 del decreto ministeriale 29.11.2000 – Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore.

**COMUNICATO** relativo all'istituzione della commissione incaricata di valutare gli interventi di cui all'art. 4 comma 6, ed all'art. 5, comma 4 del decreto del presidente della repubblica del 18.11.98, n. 459 Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della legge 26.10.95, n. 447 in materia di inquinamento acustico derivante dal traffico ferroviario.

**COMUNICATO** relativo al decreto del 29.11.2000, Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore.

### **D.P.R. 30.11.2004 n. 142**

Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della legge 26.10.95 n. 447.

### **D.P.C.M. 05.12.97**

Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici

**D.G.R.C. n.8758/95**

Linee guida per la zonizzazione acustica

**Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 1537 del 24.04.03**

Procedure regionali per il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale (art. 2 commi 6 e 7, della legge 447/95 e DPCM 31.03.98). Aggiornamento disposizioni adottate con delibera di Giunta Regionale n. 4431 del 18.08.2000. (con allegati)

**Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 2436 del 01.08.03**

Classificazione acustica dei territori comunali. Aggiornamento linee guida regionali (con allegato)

### **3 – CAMPO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento stabilisce norme nell'ambito del territorio comunale.
2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le sorgenti sonore che producono effetti unicamente all'interno dei luoghi di lavoro in locali adibiti ad attività produttive (industriali o artigianali o commerciali) senza diffusione di rumori nell'ambiente esterno.

#### **ART.4 – DEFINIZIONI TECNICHE**

1. **Sorgente di rumore:** attività che causa immissione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
2. Elenco esemplificativo e non esaustivo di possibili sorgenti di rumore:
  - macchine, motori ed impianti per la lavorazione industriale o artigianale (ad esempio presse, tagliatrici, eccetera) oppure a servizio di attività agricole (ad esempio silos, cannoni antigrandine, eccetera);
  - mulini e altri impianti destinati all'attività di macinazione o di miscelazione;
  - sistemi di raffreddamento per impianti tecnologici;
  - impianti frigoriferi;
  - impianti pneumatici ausiliari (ad esempio per la produzione e la distribuzione di aria compressa);
  - operazioni di taglio, traforo, battitura con mazze o martelli, eccetera;
  - lavorazioni rumorose svolte all'esterno (operazioni di scavo o movimentazione materiali, attività di recupero, eccetera);
  - macchinari per impianti di trattamento rifiuti (recupero, smaltimento);
  - attrezzature e macchine da cantiere;
  - impianti di ventilazione (ricambio aria-ambiente) o di trattamento aria (condizionamento aria-ambiente) e relativi condotti di emissione o deflusso;
  - impianti di depurazione, abbattimento e disinquinamento (ad esempio dell'aria o dell'acqua) e relativi condotti di emissione o deflusso;
  - impianti di servizio (ad esempio autolavaggi, eccetera);
  - aree adibite a movimentazione merci, parcheggi e depositi di mezzi di trasporto (attività di carico/scarico delle merci, manovre dei veicoli pesanti, loro tenuta in moto per riscaldamento motori o per il funzionamento dell'impianto frigorifero del veicolo, ecc.);
  - parcheggi e flussi di traffico indotti da parcheggi e poli attrattivi di persone
  - infrastrutture in genere,
  - impianti elettroacustici di diffusione sonora.

3. **Sorgente di rumore temporanea:** qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive ad ubicazione permanente.
4. **Attività ripetitiva o non occasionale:** evento sonoro che supera i limiti di assoluti e si replica nello stesso luogo per più di 30 giorni durante l'anno solare, anche se esercitata da soggetti diversi.
5. **Limite di emissione:** il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa. Tali valori sono riportati nella tabella B dell'Art. 2, del D.P.C.M. 14 novembre 1997, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" e si applicano a tutte le aree del territorio secondo la rispettiva classificazione in zone acusticamente omogenee.
6. **Limite di immissione:** il valore massimo di rumore che può essere immesso dall'insieme delle sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno misurato in prossimità dei ricettori. I valori limite di immissione sono distinti in assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale, e in differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.
7. **Ambiente abitativo:** ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, differenziandolo, però, dagli ambienti destinati ad attività produttive.
8. **Limiti di zona:** limiti acustici assoluti (emissione, immissione, attenzione e qualità) e differenziali.
9. **Limite di immissione differenziale:** la differenza tra il livello equivalente di rumore all'interno degli ambienti abitativi ed il rumore residuo (Art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore") e valgono 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno.  
Tali valori non si applicano nelle aree inserite nella classe VI, se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno, se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno, alla rumorosità prodotta da infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime, attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali, servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.
10. **Impatto acustico:** l'effetto indotto e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni.
11. **Documentazione di impatto acustico:** relazione tecnica che deve fornire gli elementi necessari per prevedere nel modo più accurato possibile gli effetti acustici derivanti dalla realizzazione di sorgenti di rumore in progetto e dal loro esercizio. Dovrà permettere l'individuazione e l'apprezzamento delle modifiche introdotte nelle condizioni sonore dei luoghi e degli ambienti limitrofi, verificarne la compatibilità con: gli standard e le prescrizioni esistenti, gli equilibri naturali, la popolazione residente e lo svolgimento delle attività presenti nelle aree interessate.
12. **Clima acustico:** la condizione sonora esistente in una determinata porzione di territorio, derivante dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali e antropiche.
13. **Valutazione di clima acustico:** ricognizione delle condizioni sonore, abituali e ripetitive nelle loro variazioni temporali, finalizzata ad evitare che insediamenti sensibili al rumore siano realizzati in aree aventi condizioni di rumorosità non compatibili con il loro utilizzo.
14. **Piano di risanamento acustico:** strumento articolato e dinamico che si pone l'obiettivo di rimuovere le situazioni di inquinamento ed, eventualmente, di raggiungere i valori ottimali di qualità acustica.

## CAPO II: I LIMITI ACUSTICI

### ART.5 - RISPETTO DEI LIMITI

1. Con l'approvazione del Piano di Zonizzazione Acustica ogni porzione del territorio comunale viene ad essere dotata di specifici limiti per l'inquinamento acustico, i quali vanno a sostituire la vecchia classificazione derivante dal D.P.C.M. 1/3/1991.

2. Chiunque, soggetto privato o pubblico, sia nella qualità di proprietario o gestore, è responsabile della gestione e dell'utilizzazione di:

Impianti tecnici degli edifici ed altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore,

Attività industriali,

Attività artigianali,

Attività commerciali,

Attività di servizio,

Attività professionali,

1. Attività agricole,

Parcheggi pertinenti le attività sopra citate,

Aree adibite a movimentazione merci,

Depositi di mezzi di trasporto di persone e di merci;

deve rispettare:

- i valori limite di emissione, riportati nella Tabella B allegata al D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" misurati in prossimità della sorgente sonora, secondo il Piano di Zonizzazione Acustica Comunale,

- i valori limite di immissione, riportati nella Tabella C allegata al D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" misurati in prossimità dei ricettori all'esterno o nell'ambiente abitativo, secondo il Piano di Zonizzazione Acustica Comunale,

- i valori limite differenziali di immissione all'interno degli ambienti abitativi riportati nel D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

3. Per le infrastrutture stradali e ferroviarie e le altre sorgenti sonore di cui all'art.11 comma 1 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, i valori assoluti di emissione ed immissione di cui alla Tabella B e C non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei valori limite assoluti di immissione.

4. I valori limite differenziali di immissione non si applicano nelle aree classificate come classe IV e per la rumorosità prodotta da infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali, da servizi ed impianti fissi dell'edifici adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

## **ART.6 – CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**

1. Effetti dell'adozione della classificazione acustica sulla strumentazione urbanistica. L'adozione del Piano di Zonizzazione Acustica (P.Z.A.) del territorio comunale costituisce l'atto attraverso il quale trovano pieno recepimento nella prassi amministrativa del comune i principi di tutela dall'inquinamento acustico previsti dalla Legge n.447 del 26 ottobre 1995.
2. Revisione. A far tempo dall'adozione della Zonizzazione Acustica del territorio comunale, qualsiasi Variante al P.R.G. e relativi strumenti attuativi deve obbligatoriamente essere improntata a principi di conseguimento e/o salvaguardia dei limiti minimi di benessere acustico prescritti dalla legge n.447 e successive modifiche ed integrazioni. La classificazione acustica è soggetta a revisioni periodiche al fine di portare in conto variazioni sostanziali dei parametri caratterizzanti la classe acustica precedentemente assegnata.
3. Potenziali casi di criticità acustica. Gli elaborati della Classificazione Acustica del territorio comunale individuano, per ambiti, una classificazione acustica definita sulla base delle zone omogenee di destinazione d'uso. In relazione a tale zonizzazione, si individuano tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti e/o al clima acustico rilevato fonometricamente nella situazione attuale:
  - a. Situazioni di compatibilità. Situazioni con clima acustico attuale entro i valori limite di zona indicati nella tabella C del D.P.C.M. 14/11/97 e confini tra zone di classi acustiche che non differiscono per più di 5 dBA.
  - b. Situazioni di potenziale incompatibilità. Confine tra zone di classi acustiche differenti per più di 5 dBA, dove comunque, in base alle misure effettuate, non risulta allo stato attuale una situazione di superamento del limite di zona assoluto. Per tali ambiti non si rendono necessari al momento interventi di risanamento. In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico in quanto la modifica alle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbero provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore. In caso di superamento di tali limiti, si procederà alla predisposizione di Piano di Risanamento Acustico.
  - c. Situazioni di incompatibilità. Situazioni in cui le misure evidenziano un non rispetto dei limiti di zona. In questo caso, il Piano di Risanamento Acustico individuerà l'ambito territoriale della situazione di incompatibilità e le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro tali limiti.
4. I Piani di Risanamento Acustico (P.R.A.) dovranno essere predisposti nel caso in cui vi sia un superamento dei limiti di attenzione e/o nel caso in cui la zonizzazione acustica metta in evidenza l'impossibilità di rispettare, a causa di preesistenti destinazioni d'uso, il divieto di contatto tra aree i cui valori di qualità si discostino in misura superiore a 5dBA. I piani di risanamento acustico possono anche essere adottati allorquando s'intenda perseguire il raggiungimento dei valori di qualità. L'elaborazione del Piano implica quindi l'interazione dei diversi settori dell'Amministrazione, l'analisi del contenuto e delle indicazioni del P.R.G.C., il coordinamento con i piani previsti dalla legislazione in materia ambientale e con i piani di risanamento acustico delle imprese e dei gestori delle infrastrutture di trasporto ai sensi del D.M. 29 novembre 2000, da parte delle società e degli Enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture. Il P.R.A. può prevedere provvedimenti di varia natura: di tipo amministrativo (proposte ed indirizzi in sede di attività pianificatoria), normativo e regolamentare (P.R.G.C., regolamenti, ecc.) e veri e propri interventi di mitigazione acustica anche mediante la rilocalizzazione delle sorgenti sonore "estrane" al contesto urbanistico ed acustico all'interno del quale sono inserite. Il P.R.A. complessivamente si connota come strumento in grado di contribuire a un complessivo disegno di sostenibilità del modello di sviluppo della città e del territorio.

### **CAPO III: ATTIVITA' TEMPORANEE**

#### **ART.7 – ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO PRESSO PUBBLICI ESERCIZI O CIRCOLI PRIVATI O NELL'AMBITO DI MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI, LUNA PARK ED ASSIMILABILI**

2. Campo di applicazione. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, secondo la definizione di cui all'art. 4 del presente regolamento, quelle:

- esercitate presso circoli privati o pubblici esercizi, a supporto dell'attività principale autorizzata,
- esercitate presso feste popolari o partitico-popolari o associazionistiche, manifestazioni musicali, circhi, cinema all'aperto, luna park ed assimilabili (serate musicali, comizi, attività che prevedano l'utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione fissi o installati su mezzi).

3. Orari. Il funzionamento delle sorgenti di rumore di cui al comma 1, imprenditoriali e non, con emissioni superiori ai livelli di zona è consentito allorché esse nell'arco dell'anno solare non superino la durata di 7 ore continuative per evento e complessivamente le 70 ore annuali. Gli orari consentiti vanno dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 24:00. Nei giorni festivi di calendario è facoltà del Sindaco per attività di interesse locale e di particolare importanza concedere un'ulteriore proroga. Nel riproporsi l'attività temporanea dovrà rispettare un'interruzione non inferiore a 12 ore. È preferibile evitare manifestazioni rumorose nell'orario scolastico e nell'intervallo compreso tra un'ora prima delle funzioni religiose pertinenti fino ad un'ora dopo. Il montaggio e lo smantellamento di strutture, palchi, banchi, giostrine ubicati all'aperto ... non dovrà avvenire nell'orario compreso tra le ore 22:00 e le ore 6:00, salvo motivate ragioni di sicurezza.

4. Prescrizioni. I limiti assoluti di immissione, circoscritti al disturbo causato dall'attività per cui è stata richiesta deroga, non dovranno comunque superare, durante l'intervallo temporale in cui si svolge la manifestazione e in prossimità degli edifici maggiormente esposti, i valori di 75 dB(A) se il LAeq viene misurato su tutto il tempo di durata della manifestazione. Se viene misurato su un tempo di campionamento pari ad un brano musicale significativo (per almeno tre minuti), al perimetro (recinzione, se c'è, altrimenti in facciata delle abitazioni) della zona nella quale si svolge la manifestazione o l'attività temporanea non dovrà superare i 78 dB(A). Gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione impiegati dovranno, comunque, essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere, per quanto possibile, l'esposizione al rumore degli ambienti abitativi limitrofi. Le manifestazioni localizzate in zone abitate avranno l'obbligo di contenere le emissioni acustiche in modo da non arrecare disturbo alla popolazione residente. Le prescrizioni date dovranno essere commisurate al luogo in cui si colloca la manifestazione e soprattutto alla possibilità che la stessa disturbi (o abbia disturbato in passato, come si evince da esposti alle Autorità competenti) la popolazione residente.

5. Modalità di autorizzazione. Tutte le attività temporanee rumorose di cui al comma 1 per cui il gestore preveda che si superino i limiti fissati dal Piano di Zonizzazione acustica (DPCM 14/11/97) devono essere autorizzate dall'autorità Comunale. I soggetti interessati devono presentare, almeno 20 giorni prima della data di inizio prevista per l'attività, istanza di autorizzazione al Comune allegando adeguata documentazione e relazione di valutazione previsionale di impatto acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica ambientale.

6. Soggetti. La richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata dai gestori o dai legali rappresentanti di associazioni, enti o ditte che organizzano l'evento.

7. Sono da considerare attività rumorose a carattere temporaneo anche quelle esercitate all'aperto a supporto dell'attività principale licenziata (ad esempio piano-bar, serata musicale, Karaoke, ecc. e comunque tutte quelle soggette all'autorizzazione ex art. 68 e 89 TULPS)

8. Si sottolinea che l'inoltro della richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti acustici da parte dei soggetti interessati non è obbligatoria nel caso in cui si preveda di non superare i limiti fissati dal PZA (DPCM14/11/97).

#### **ART. 8 – CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI**

1. Campo di applicazione. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, i cantieri edili, stradali ed assimilabili nell'ambito dei quali si preveda l'uso di attrezzature e macchine rumorose (motocompressori, martelli pneumatici, motoseghe, frantumatori,...) che comportino il superamento dei limiti di zona e/o differenziali.

2. Orari. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione dei lavori rumorosi autorizzati in deroga nei cantieri edili può essere consentita nei giorni feriali (escluso il sabato pomeriggio) dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.30 nel periodo in cui vige l'ora solare e dalle 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle 19.00 nel periodo in cui vige l'ora legale. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi autorizzati in deroga nei cantieri stradali ed assimilabili può essere consentita nei giorni feriali dalle ore 7 alle ore 20. Le attività che non comportano l'impiego di attrezzature che danno luogo al superamento dei limiti di zona sono vietate dopo le ore 20.00 e durante il periodo notturno. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchine rumorose non dovrà mai essere superato il valore limite assoluto di immissione di 70 dB(A) ovvero, riferito ai tempi di funzionamento di una singola macchina e/o alla durata di una singola attività rumorosa, di 90 dB(A) in facciata degli edifici residenziali esposti. In caso di superamenti di tali limiti, potranno essere prescritte deroghe autorizzate dal comune con prescrizioni di limitazioni aggiuntive rispetto a quelle riportate nel presente articolo.

3. Prescrizioni. Si dovranno preferibilmente utilizzare macchinari di tipo silenziato conformemente alle direttive CEE recepite dal D.M. n. 588 del 28/11/1987, D.L. n.135 del 27/01/1992 e D.L. n.137 del 27/01/1992 e gli impianti fissi dovranno essere opportunamente collocati in modo da risultare schermati rispetto agli edifici residenziali circostanti, anche con barriere provvisorie (ad esempio laterizi di cantiere, cumuli di sabbia,...). Gli avvisatori acustici dovranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle norme antinfortunistiche.

4. Modalità di autorizzazione in deroga. Attività temporanee rumorose di cui al comma 1 del presente articolo caratterizzate da particolare complessità e durata dovranno essere autorizzate dal Comune, che richiede ai soggetti interessati di presentare, almeno 20 giorni prima della data di inizio prevista per l'attività, istanza di autorizzazione in deroga.

5. L'Amministrazione richiede per attività di cui al comma 4 del presente articolo una valutazione previsionale di impatto acustico. Per i cantieri edili, stradali ed assimilabili da attivare per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, di acqua potabile, di gas, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione è concessa deroga agli orari ed alle prescrizioni previste dal presente regolamento. L'applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale potrà essere imposta qualora lo richiedano particolari esigenze, in ragione dello stato dei luoghi e della natura dei rumori.

6. Soggetti. La richiesta di autorizzazione in deroga dovrà essere presentata dalla ditta appaltatrice o direttamente dalla Committenza.

#### **ART. 9 – ATTIVITA' SPORTIVE RUMOROSE**

1. Campo di applicazione. Strutture destinate allo sport e al tempo libero o ricreative fonte di rumore, quali: autodromi, motocross, go-kart, tiro a volo, poligoni di tiro e simili, o attività sportive in cui si faccia uso di altoparlanti o occasionali tipo rally,....

2. Orari. Le attività sportive di cui al comma 1 sono consentite dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 24:00. È preferibile evitare manifestazioni rumorose nell'orario scolastico e nell'intervallo compreso tra un'ora prima delle funzioni religiose pertinenti fino ad un'ora dopo.

3. Prescrizioni. I limiti assoluti di immissione, circoscritti al disturbo causato dall'attività per cui è stata richiesta deroga, non dovranno comunque superare, durante l'intervallo temporale in cui si svolge la manifestazione e in prossimità degli edifici maggiormente esposti, i valori di 75 dB(A) se il LAeq viene misurato su tutto il tempo di durata della manifestazione. Le emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche di autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive dovranno rispettare i contenuti del Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n.304: "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447".
4. Modalità di autorizzazione. Tutte le attività temporanee rumorose di cui al comma 1 per cui si preveda di superare i limiti fissati dal DPCM 14/11/97 e quindi del Piano di Zonizzazione acustica devono essere autorizzate. I soggetti interessati devono presentare, almeno 20 giorni prima della data di inizio prevista per l'attività, istanza di autorizzazione al Comune allegando adeguata documentazione
5. Facoltà. Si sottolinea che l'inoltro della richiesta di autorizzazione in deroga da parte dei soggetti interessati non è obbligatoria nel caso in cui si preveda di non superare i limiti fissati dal DPCM 14/11/97, ad esempio partite calcistiche, tornei di tennis,... in cui non sia previsto l'uso di sistemi di amplificazione sonora e il cui numero di spettatori sia inferiore a 50 persone. L'Amministrazione richiede per attività di cui al comma 1 del presente articolo una valutazione previsionale di impatto acustico.

## **CAPO IV: SORGENTI DI RUMORE SPECIFICHE**

### **ART. 10 – ATTIVITA' RUMOROSE SPECIFICHE**

1. Manutenzione aree verdi private tra cui la potatura e il taglio del legname, lo sfalcio e la rasatura dell'erba, lavori occasionali di manutenzione edilizia e piccole trasformazioni o installazioni di impianti, attività di hobbistica, bricolage e fai-da-te. L'immissione acustica derivante dalle sorgenti sopraelencate sarà consentito dal lunedì al sabato dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 19:00 e la domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle 19:00. È preferibile evitare attività rumorose nell'orario scolastico e nell'intervallo compreso tra un'ora prima delle funzioni religiose pertinenti fino ad un'ora dopo. Tutti i possibili accorgimenti devono essere adottati per limitare al massimo il disturbo alla popolazione residente.
2. Raccolta dei rifiuti. Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani deve essere articolato in modo da contenere per quanto possibile l'inquinamento acustico. I tempi di stazionamento degli automezzi di dimensioni più grandi utilizzati per la compattazione ed il trasporto finale devono essere ridotti al minimo e durante le attese prolungate i motori di trazione ed i meccanismi di compattazione degli automezzi devono essere mantenuti spenti.
3. Allarmi antifurto. I nuovi sistemi di allarme antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione acustica ad un massimo di 15 minuti primi. e 3 minuti per intervallo.
4. Suonerie esterne telefoniche. L'uso di suonerie esterne telefoniche non dovrà causare disturbo ai recettori nella zona. Per limitare l'impatto acustico è consigliabile sostituire le suonerie esterne con l'uso di sistemi telefonici cordless.
5. Impianti di condizionamento. L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati in Tab. B. dell'allegato A del D.P.C.M. 05/12/1997, poiché impianti fisicamente solidali all'edificio e che rispettino il D.P.C.M. 14/11/1997 poiché sorgenti sonore tali da determinare un potenziale impatto acustico nei confronti dell'ambiente circostante.
6. Cannoni antigrandini. L'installazione dei cannoni antigrandine deve essere autorizzata dagli Organi Competenti e deve prevedere una Valutazione di Impatto Acustico in un raggio di 500 m dal luogo o luoghi di installazione, con l'evidenziazione dei recettori presenti nell'area di studio, secondo le modalità elencate nel capitolo relativo. Il loro impiego è ammesso purché l'installazione avvenga ad una distanza di almeno 200 m dagli edifici abitati, lo spegnimento possa avvenire a distanza in modo da cessare le detonazioni nel più breve tempo possibile e ne venga limitato l'uso a situazioni di reale necessità.
7. Accensione di fuochi d'artificio e petardi ed il lancio di razzi. L'accensione di fuochi d'artificio, petardi ed il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli sono vietati su tutto il territorio comunale, salvo deroghe a seguito di formale richiesta scritta.
8. Pubblicità fonica. La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 (ai sensi dell'art.59 del Codice della Strada) nei giorni feriali e il sabato e la domenica dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle 19:00. È preferibile evitare attività rumorose nell'orario scolastico e nell'intervallo compreso tra un'ora prima delle funzioni religiose pertinenti fino ad un'ora dopo.
9. Chioschi. L'utilizzo di chioschi o di spazi all'aperto nelle immediate vicinanze dell'esercizio non dovrà essere fonte di molestia o di inquinamento per l'ambiente circostante.
10. L'uso di casse acustiche in esterno non deve comportare il superamento dei limiti di zona. Si intende autorizzato purché negli orari compresi tra le 10:00 e le 19:30 per non più di quattro ore diurne, sarà vietato nel raggio di 500 m da scuole di qualsiasi grado nell'orario scolastico, e nel raggio di 500 m da chiese, cimiteri e luoghi di culto sono vietate a partire da un'ora prima delle funzioni religiose pertinenti fino ad

un'ora dopo. Le casse acustiche non dovranno essere orientate verso abitazioni o altri recettori sensibili, ma esclusivamente verso il centro dell'area interessata.

11. L'eventuale disturbo (schiamazzi o rumori) prodotto dagli avventori dei locali d'intrattenimento deve essere inibito dai gestori, in modo particolare nel caso di locali il cui orario di apertura superi le ore 22:00. In questo caso è consigliabile ridurre tale disturbo ricorrendo a personale di sorveglianza.

12. Nel caso in cui il possesso di animali avvenga per fini di allevamento o comunque per scopi diversi della mera affezione (ad es. pastorizia, agricoltura,...) si applicano i limiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 del DPCM 14/11/1997. Nel caso in cui la detenzione di animali avvenga per motivi affettivi, il disturbo all'occupazione e al riposo delle persone dovrà essere ridotto dal proprietario degli stessi adottando opportuni accorgimenti documentabili.

13. Commemorazioni civili e religiose. Lo svolgimento delle attività e delle manifestazioni in occasione di ricorrenze civili e religiose si intende sempre consentito.

14. Il suono delle campane, disciplinato dal concordato Stato-Chiesa è ammesso ogni volta venga svolta, o dato avviso che verrà svolta una cerimonia religiosa o civile. Il suono delle campane e di meccanismi sonori che scandiscono le ore sono ammessi. I parroci sono comunque tenuti al rispetto della Circolare n.33 del 13/05/2000 emanata dalla Conferenza Episcopale Italiana.

15. L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione ed adeguamento inerenti la conduzione e la coltivazione nonché la silvicoltura dei fondi agricoli in deroga ai limiti della classificazione acustica è consentito dalle ore 6:00 alle ore 21:00.

16. Intrattenimenti musicali privati. Il titolare dell'immobile o in assenza dello stesso il locatario è ritenuto responsabile del disturbo arrecato dalle emissioni sonore derivanti dall'uso di strumenti musicali ed impianti stereofonici. Le emissioni acustiche derivanti da tali attività condotte in forma privata vengono tollerate dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle 15:00 alle ore 23:00.

17. Tutte le attività comprese nel presente articolo non sono tenute a presentare alcuna domanda per l'immissione sonora dovuta all'attività svolta. L'Amministrazione comunale si riserva comunque di effettuare per proprio conto o in seguito di segnalazioni di abitanti della zona, eventuali controlli necessari alla verifica della compatibilità delle immissioni sonore con l'ambiente e la salute dei cittadini, nonché del rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

## **CAPO V: TRAFFICO VEICOLARE**

### **ART. 11 – DIFESA DALL’INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI**

1. La verifica della congruenza acustica complessiva derivante dall’attuazione dei piani di mobilità o di pianificazione del territorio è programmata con i competenti uffici comunali.
2. Per quanto possibile negli assi viari-urbani ad elevato flusso di traffico, dovranno essere adottate, anche in fase di manutenzione, soluzioni tecnologiche, accorgimenti costruttivi e scelte di materiali idonei atti a garantire la minimizzazione dell’inquinamento acustico da essi prodotto, mentre negli assi viari secondari si privilegeranno interventi di moderazione del traffico.
3. Per l’abbattimento del rumore prodotto dal traffico e da operazioni annesse si preveda di:  
eseguire operazioni di carico e scarico adottando tutti i provvedimenti per contenere le emissioni acustiche;  
non utilizzare radio o altri strumenti rumorosi ad alto volume;  
non usare sirene e segnalatori acustici fuori dai casi di necessità;  
non arrecare disturbo alla popolazione residente con comportamenti inadatti alla tutela della quiete pubblica (ad esempio: schiamazzi, brusche frenate o accelerazioni, sgommate, ...)  
non tenere acceso il motore degli autoveicoli in sosta e dei ciclomotori presso edifici abitativi durante il periodo notturno dalle 22:00 alle 6:00 e presso le scuole nell’orario scolastico per più di 5 minuti.  
Dei suddetti disturbi acustici verrà ritenuto responsabile il proprietario del veicolo.
4. Lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli a motore, i controlli e le eventuali sanzioni seguiranno quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs.n.285, 30/04/1992).
5. La realizzazione di nuove infrastrutture di traffico veicolare (strade, parcheggi,...), nonché la realizzazione di attività produttive o commerciali o ricreative che possano indurre una variazione significativa del traffico locale saranno soggette a valutazione previsionale di impatto acustico.

## CAPO VI: PRATICHE EDILIZIE

### ART. 12 – DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

1. Campo di applicazione. La documentazione di impatto acustico è obbligatoria per la realizzazione, la modifica o il potenziamento di:
  - a. opere sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale nazionale (ex l. n. 349/1988 e successive modifiche e integrazioni) oppure regionale, provinciale o comunale (ex l.r. n. 40/1998 e successive modifiche e integrazioni);
  - b. aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
  - c. strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
  - d. discoteche;
  - e. circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
  - f. impianti sportivi e ricreativi;
  - g. ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
  - h. nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali.
2. Criteri di redazione: La documentazione di impatto acustico, sottoscritta dal proponente, deve contenere:
  1. descrizione della tipologia dell'opera o attività in progetto, del ciclo produttivo o tecnologico, degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari di cui è prevedibile l'utilizzo, dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui viene inserita;
  2. descrizione degli orari di attività e di quelli di funzionamento degli impianti principali e sussidiari. Dovranno essere specificate le caratteristiche temporali dell'attività e degli impianti, indicando l'eventuale carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la possibilità (o la necessità) che durante l'esercizio vengano mantenute aperte superfici vetrate (porte o finestre), la contemporaneità di esercizio delle sorgenti sonore, eccetera;
  3. descrizione delle sorgenti rumorose connesse all'opera o attività e loro ubicazione, nonché l'indicazione dei loro dati di targa acustici. Questi ultimi sono relativi alla potenza acustica delle differenti sorgenti sonore. Nel caso non siano disponibili i dati di potenza acustica dovranno essere riportati i livelli di emissione in pressione sonora. Dovrà essere indicata, inoltre, la presenza di eventuali componenti impulsive e tonali, nonché, qualora necessario, la direttività di ogni singola sorgente;
  4. descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali (coperture, murature, serramenti, vetrate eccetera) con particolare riferimento alle caratteristiche acustiche dei materiali utilizzati;
  5. planimetria generale orientata ed aggiornata dell'area di studio, in scala adeguata. Nella planimetria deve essere identificata l'esatta ubicazione di quanto in progetto, del suo perimetro e delle principali sorgenti sonore presenti, con l'indicazione delle relative quote altimetriche. Deve inoltre essere fornita una descrizione delle zone confinanti con l'opera o attività, con l'identificazione degli edifici e del loro uso, dei ricettori sensibili (edifici ad uso residenziale, ospedali, scuole, ecc.) e degli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente esposti al rumore, con l'indicazione delle distanze intercorrenti dall'opera o attività stessa e le rispettive quote altimetriche;
  6. indicazione della zonizzazione acustica dell'area di studio ai sensi dell'art. 6 della legge n. 447/1995 e degli artt. 4 e 5;
  7. individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti nell'area di studio e indicazione dei livelli di rumore ante-operam in prossimità dei ricettori esistenti e di quelli di prevedibile insediamento in attuazione delle vigenti pianificazioni urbanistiche. La caratterizzazione dei livelli ante-operam è effettuata attraverso

misure articolate sul territorio secondo le modalità e le procedure definite nei criteri di cui all'art. 3, comma 3, lettera d), della legge regionale n. 52/2000;

8. calcolo previsionale dei livelli sonori generati dall'opera o attività nei confronti dei ricettori e dell'ambiente esterno circostante esplicitando i parametri e i modelli di calcolo utilizzati. Particolare attenzione deve essere posta alla valutazione dei livelli sonori di emissione e di immissione assoluti, nonché ai livelli differenziali, qualora applicabili, all'interno o in facciata dei ricettori individuati. La valutazione del livello differenziale deve essere effettuata nelle condizioni di massima criticità del livello differenziale (massima emissione delle nuove sorgenti e minimo rumore residuo);

9. calcolo previsionale dell'incremento dei livelli sonori dovuto all'aumento del traffico veicolare indotto da quanto in progetto nei confronti dei ricettori e dell'ambiente circostante; deve essere valutata, inoltre, la rumorosità delle aree destinate a parcheggio e manovra dei veicoli;

10. descrizione dei provvedimenti tecnici che si intendono adottare per il contenimento delle emissioni rumorose per via aerea e solida al fine di ricondurre i livelli sonori entro i limiti fissati dalla legge n. 447/95 e dai relativi decreti attuativi. La descrizione è supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse;

11. esplicitazione dei limiti obiettivo da conseguire per ciascun ricettore individuato (valori assoluti di immissione, valori limite di emissione, e valori limite differenziali di immissione);

12. descrizione degli eventuali ulteriori interventi di mitigazione adottabili qualora, in fase di verifica, emergesse il superamento dei limiti fissati dalla normativa sull'inquinamento acustico;

13. eventuale programma dei rilevamenti di verifica da eseguirsi a cura del proponente dopo la realizzazione di quanto in progetto;

14. indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto "competente in acustica ambientale" ai sensi della legge n. 447/1995, art. 2, commi 6 e 7.

3. Semplificazione. La documentazione di impatto acustico dev'essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti sono gli effetti di disturbo, o di potenziale inquinamento acustico, derivanti dall'esercizio dell'opera o attività in progetto, pertanto può non contenere tutti gli elementi indicati precedentemente a condizione che sia puntualmente giustificata l'inutilità di ciascuna informazione omessa. Per chiarezza espositiva e semplificazione istruttoria le informazioni omesse e le relative giustificazioni devono fare esplicito riferimento alla numerazione di cui sopra.

4. Casi particolari. Nei casi in cui non sia definita preventivamente la destinazione d'uso degli immobili e/o la tipologia dell'attività che in essi verrà svolta, la presentazione della documentazione di impatto acustico deve avvenire in fase di richiesta dei successivi provvedimenti autorizzativi o in fase di denuncia di avvio dell'attività.

5. Modifiche della situazione rappresentata nella documentazione di impatto acustico. Le licenze, i permessi, i provvedimenti autorizzativi comunque denominati, le DIA richiesti per la realizzazione, modifica o potenziamento delle opere o attività indicate prima, sono emessi previo accertamento della conformità dell'opera o attività medesima sotto il profilo acustico. Qualunque potenziamento o modifica della situazione di fatto rappresentata nella documentazione di impatto acustico - che determini un aggravamento delle condizioni sonore dei luoghi limitrofi - costituisce presupposto per l'aggiornamento della documentazione di impatto, oppure risanamento dell'opera o attività, oppure giusto motivo di revoca del provvedimento autorizzativo. Quanto sopra deve essere opportunamente precisato nel provvedimento stesso. Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale.

6. Modalità di valutazione. Nell'ambito delle procedure di prevenzione dall'inquinamento acustico, il Comune, come specificato nell'art. 14 della Legge Quadro, valuterà la correttezza della documentazione acustica che dovrà essere prodotta dai soggetti titolari di nuovi insediamenti lavorativi. Tale verifica riguarda la completezza e la correttezza formale. La valutazione scientifica della conformità acustica potrà essere demandata tecnici competenti iscritti agli elenchi regionali a supporto alle Amministrazioni Locali.

L'assenza della Documentazione di Impatto Acustico può essere causa di diniego del permesso di costruire o di osservazioni circa le Denunce di Inizio Attività per carenza di documentazione essenziale.

7. Verifiche. In relazione alla rilevanza degli effetti acustici e dell'incremento del livello di rumore ambientale derivanti da quanto in progetto e al grado di incertezza della loro previsione, è facoltà dell'Ente che rilascia il provvedimento autorizzativo all'esercizio dell'attività rumorosa richiedere l'esecuzione di un controllo strumentale, da eseguirsi in fase di funzionamento dell'opera o attività per la quale è stata presentata la documentazione di impatto acustico, finalizzato a verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge. Qualora in fase di verifica i limiti fissati in base alla destinazione d'uso dell'area di intervento e delle zone limitrofe non risultassero rispettati, l'Amministrazione Comunale provvederà ad emanare i necessari provvedimenti (limitazioni all'esercizio).

8. Modalità di valutazione: Il Comune, sulla scorta delle indicazioni contenute nella valutazione, verifica la compatibilità acustica dell'insediamento in progetto, rilasciando nulla-osta.

### **ART.13 – VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO**

1. Campo di applicazione. Ai sensi dell'art. 8, comma 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), la valutazione di clima acustico deve essere presentata al Comune unitamente alla domanda per il rilascio del permesso di costruire per le nuove realizzazioni, o del provvedimento comunale che abilita all'utilizzazione dell'immobile per l'esercizio dell'attività in edifici esistenti, relativamente alle seguenti tipologie di insediamenti:

- a. scuole e asili nido;
- b. ospedali;
- c. case di cura e di riposo;
- d. parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e. nuovi insediamenti residenziali prossimi agli impianti, opere, insediamenti, infrastrutture o sedi di attività soggette all'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 447/1995.

2. Criteri di redazione. La relazione di valutazione di clima acustico deve contenere:

1. descrizione della tipologia dell'insediamento in progetto, della sua ubicazione e del contesto in cui viene inserito;
2. documentazione concernente la particolare cura posta nell'ubicazione degli edifici e delle aree fruibili, nonché la distribuzione funzionale degli ambienti all'interno di ciascun edificio, nel caso di insediamenti complessi, al fine di minimizzare l'interazione con il campo acustico esterno;
3. planimetria generale dell'area di ricognizione, orientata e aggiornata, in scala adeguata in cui sia indicata l'esatta ubicazione dell'insediamento in progetto, il suo perimetro e l'ubicazione delle sorgenti sonore che hanno effetti non trascurabili sull'insediamento stesso, con l'indicazione delle relative quote altimetriche;
4. indicazione della classificazione acustica definitiva dell'area di ricognizione e del territorio limitrofo ai sensi dell'art. 6 della legge n. 447/1995 e degli artt. 4 e 5. Nel caso non sia ancora stata approvata la classificazione acustica definitiva il proponente dovrà ipotizzare le classi acustiche attribuibili all'area destinata all'insediamento e al territorio limitrofo;
5. elencazione e descrizione delle principali sorgenti sonore presenti nell'area di ricognizione (tipologia, orari di funzionamento, eccetera);
6. quantificazione dei livelli assoluti di immissione per il periodo diurno e notturno ( $L_{AeqTR}$ ) esistenti ai confini e all'interno dell'area destinata all'insediamento in progetto. Nel caso in cui il contributo delle infrastrutture dei trasporti non sia trascurabile (si veda in proposito il paragrafo 2) tale quantificazione deve essere effettuata separatamente per le infrastrutture stesse e per le rimanenti sorgenti sonore. La rappresentazione dei dati può avvenire in modo puntuale o attraverso mappe acustiche ed evidenziare eventuali variazioni di livello sonoro superiori a 3dB(A);
7. ove la variabilità nel tempo o le peculiari caratteristiche del rumore rendano il solo livello assoluto di immissione non sufficientemente rappresentativo del fenomeno acustico, dovranno essere forniti i valori di

altri descrittori, quali i Livelli equivalenti ponderati A orari (time history), i livelli percentili LN (preferibilmente L1, L10, L50, L90, L99), le descrizioni statistiche dei livelli, l'analisi in frequenza;

8. calcolo previsionale del livello differenziale diurno e notturno, all'interno o in facciata dell'insediamento in progetto, conseguente alle emissioni sonore delle sorgenti tenute al rispetto del valore limite differenziale; la previsione è effettuata, qualora nell'area di ricognizione siano presenti sorgenti sonore rilevanti sotto questo profilo, nelle condizioni di potenziale massima criticità (massima emissione della sorgente e minimo rumore residuo) esplicitando i parametri e i modelli di calcolo utilizzati;

9. indicazione delle eventuali modifiche dei percorsi e delle variazioni dei flussi di traffico generate dall'insediamento in progetto;

10. valutazione della compatibilità acustica dell'insediamento in progetto con i livelli di rumore esistenti;

11. verifica dei requisiti acustici passivi dell'insediamento con i livelli di rumore esistenti;

12. descrizione degli interventi di mitigazione da realizzare per rendere compatibile il clima acustico dell'insediamento in progetto e quantificazione dei benefici previsti;

13. indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la valutazione di clima acustico è stato riconosciuto "competente in acustica ambientale" ai sensi della legge n. 447/1995, art. 2, commi 6 e 7.

3. Semplificazione. La valutazione di clima acustico deve essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti sono gli effetti di disturbo, o di potenziale inquinamento acustico, derivanti dalle sorgenti sonore e delle attività rumorose presenti nell'area di ricognizione, pertanto può non contenere tutti gli elementi indicati al paragrafo 5 a condizione che nella relazione sia puntualmente giustificata l'inutilità di ciascuna informazione omessa. Per chiarezza espositiva e semplificazione istruttoria le informazioni omesse e le relative giustificazioni devono fare esplicito riferimento alla numerazione del paragrafo 2.

4. Verifiche. Nel caso in cui per ottenere la compatibilità acustica dell'insediamento in progetto sia necessaria la realizzazione di interventi di mitigazione, tenuto conto della rilevanza degli effetti acustici subiti dall'insediamento in progetto e del grado di incertezza nelle previsioni di riduzione dei livelli sonori derivanti da tali interventi, è facoltà dell'Ente che rilascia il provvedimento autorizzativo richiedere l'esecuzione di un controllo strumentale di verifica dopo che gli interventi di mitigazione sono stati realizzati ed eventualmente imporre ulteriori interventi o limitazioni all'opera.

5. Modalità di valutazione: Il Comune, sulla scorta delle indicazioni contenute nella tabella 1 allegata, verifica la compatibilità acustica dell'insediamento in progetto, rilasciando nulla-osta.

#### **ART.14 – REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI**

1. Il decreto 5/12/97, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore. Ai fini dell'applicazione del decreto, gli ambienti abitativi vengono distinti nelle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto stesso.

2. Il DPCM 5/12/97 alla Tabella A fornisce una classificazione degli ambienti abitativi per cui fissa diversi requisiti acustici

- categoria A edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- categoria B edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- categoria C edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- categoria D edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- categoria E edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- categoria G edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

3. Campo di applicazione: I progetti relativi a nuove costruzioni e quelli riguardanti gli interventi di ristrutturazione totale o parziale, limitatamente alle categorie sopraelencate, in fase di richiesta di provvedimento edilizio e/o DIA dovranno essere corredati del progetto di isolamento acustico (preventivo) redatto da tecnico competente in acustica ambientale finalizzato al rispetto dei Requisiti Acustici Passivi

(R.A.P.), nonché della certificazione finale contenente i valori della prova strumentale effettuata ad opere concluse. In fase di richiesta di autorizzazione e/o concessione e/o DIA si accetta la presentazione dell'autocertificazione sostitutiva del progetto, in cui il progettista può attestare che l'edificio da lui progettato è conforme ai requisiti richiesti dal DPCM 5/12/97. Rimane comunque obbligatoria la presentazione della certificazione finale ad opere ultimate redatta da personale abilitato e differente dal progettista.

4. Regime Transitorio. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'art.3 comma 1 lettera f L.447/95, ai fini del graduale raggiungimento delle conoscenze tecniche e pratiche per l'adeguamento ai requisiti di legge, in via esclusiva per un anno dalla data di approvazione del presente Regolamento si ritiene sufficiente un'autocertificazione sostitutiva del progetto acustico, in cui il professionista incaricato attesti la previsione di rispetto dei requisiti acustici passivi richiesti dal DPCM 5/12/97. Realizzata l'opera, il Comune richiederà un'autocertificazione finale che dovrà essere obbligatoriamente redatta da un Tecnico di Acustica iscritto agli elenchi regionali ed accompagnata al Collaudo Acustico. (vedasi Modulo in allegato al Capo VIII)

5. Semplificazioni. Nel caso di fabbricati uni/bi-familiari, sarà a discrezione del Comune ritenere sufficiente un'autocertificazione sostitutiva del progetto acustico ed un'autocertificazione finale che attesti l'avvenuto collaudo dell'opera.

6. Verifiche. Il Comune può richiedere la presentazione del collaudo acustico o provvedere ad effettuare, con l'eventuale supporto tecnico, controlli a campione per verificare il rispetto dei requisiti acustici passivi ex d.p.c.m. 5/12/97.

7. Casi particolari: In caso di accertamento di difformità in corso d'opera, il Comune può ordinare la sospensione dei lavori. In caso di accertamento di difformità su opere terminate, il Comune può ordinare, a carico del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle caratteristiche previste dalla presente legge. Il Comune, con i provvedimenti mediante i quali ordina la sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per l'adeguamento dell'edificio, fisserà il termine per la regolarizzazione. L'assenza della documentazione richiesta può essere causa di diniego del permesso di costruire o di osservazioni circa le Denunce di Inizio Attività (D.I.A. o super D.I.A.) per carenza di documentazione essenziale e/o sospensione del procedimento di rilascio del certificato di agibilità.

## **ART. 15 – RELAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO DA PRESENTARE PER AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' PRODUTTIVE.**

Le domande per il rilascio di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una relazione di previsione di impatto acustico. Come da DPR n° 227 del 19/10/2011 art.4 Semplificazione della documentazione di impatto acustico, Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.

2. Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del

1° dicembre 1997, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

**ART. 16 – PRESCRIZIONI GENERALI E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN SEDE DI PRESENTAZIONE DI ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE ALLA FORMAZIONE DI PIANI URBANISTICI ESECUTIVI.**

In sede di presentazione di Piani Esecutivi, con riferimento all'assetto planovolumetrico, alla distribuzione dei fattori di carico urbanistico e dei diversi usi e destinazioni di progetto, dovranno essere forniti tutti gli elementi utili ai fini dell'assegnazione del comparto all'una o all'altra delle previste classi di zonizzazione acustica, ovvero alla suddivisione dello stesso in sub-comparti caratterizzati da differenti classi acustiche, in funzione delle loro destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali, ecc.).

L'approvazione dei Piani Esecutivi comporterà l'automatico aggiornamento della zonizzazione acustica.

Nella definizione dell'assetto planovolumetrico dei suddetti Piani dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto. In particolare, nella distribuzione delle volumetrie sull'area dell'intervento dovranno essere, di norma, osservati distacchi dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto. In subordine, ai fini del rispetto dei limiti di rumorosità, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione degli edifici.

Ai Piani Esecutivi dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato, che dovrà contenere:

- a) le rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- b) la valutazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale;
- c) la localizzazione e descrizione degli eventuali impianti tecnologici rumorosi e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
- d) la valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'intervento in oggetto, la verifica dei valori limiti di emissione ed immissione massimi di zona previsti dalla zonizzazione acustica e la verifica del criterio differenziale di cui all'art.4 del DPCM del 14 novembre 1997 *“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”*.

Le eventuali opere di protezione passiva dovranno risultare progettate ed attuate contestualmente con le opere di urbanizzazione primaria, risultando inoltre la loro completa realizzazione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità da parte degli edifici alla cui protezione esse risultano destinate.

## **CAPO VII: SISTEMA SANZIONATORIO**

### **ART.17 – ORDINANZE**

1. In caso di contestazione di superamento dei limiti previsti dalle norme vigenti il Comune può disporre con propria ordinanza il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.
2. Il Comune può disporre con propria ordinanza:
  - limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose che si svolgano in aree aperte al pubblico, non già considerate nel presente regolamento,
  - particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose temporaneamente autorizzate in deroga.

### **ART.18 – CONTROLLI E SANZIONI**

1. All'Ufficio Tecnico Comunale/Settore Tutela Ambientale/Settore Lavori Pubblici spetta:
  - l'esame della documentazione tecnica accertante il superamento dei limiti di zonizzazione per un'attività esistente e del piano di risanamento presentato dal responsabile dell'attività stessa;
  - l'esame della documentazione previsionale di impatto acustico;
  - l'esame della valutazione previsionale di clima acustico;
  - l'esame della documentazione di verifica dei requisiti acustici degli edifici;
  - l'esame delle richieste di autorizzazioni in deroga per attività di cui agli Art. 7, 8 e 9 del presente regolamento.
  - l'esame delle richieste di autorizzazioni per attività produttiva.
  - l'esame delle richieste di Piani alla formazione di piani urbanistici esecutivi
2. Alla Polizia Municipale spetta:
  - l'accertamento del rispetto degli orari;
  - l'accertamento del rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento;
  - l'accertamento del rispetto delle eventuali prescrizioni integrative previste dal Comune.
3. All'ARPAC spetta:
  - la rilevazione fonometrica di controllo e la valutazione dei dati.
4. L'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 10 della legge n. 447/1995 e di quelle previste dal presente regolamento spettano alla Polizia Municipale.
5. Oltre alle sanzioni previste dall'articolo 10 della legge n. 447/1995 che prevedono:
  - Fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 9 (ordinanza contingibile e urgente), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1032,91 a € 10329,14 .
  - Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,45 a 5164,57 .
  - La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'art.11 L.447/95 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune è punita con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,23 a € 10329,14.
  - si richiamano le seguenti sanzioni amministrative:
  - In base all'articolo 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'Art. 7-bis della legge n.3 del 16/01/2003, salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
  - I sopraelencati importi sono raddoppiati in caso di recidiva.

**ART.19 – COORDINAMENTO CON ALTRE NORMATIVE**

1. In caso di incongruenza tra il presente regolamento e altri regolamenti o normative di legge, anche di successiva approvazione, si richiede verifica di entrambe le norme e il rispetto della più restrittiva e cautelativa.